

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE, IDENTITÀ ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

1. È costituita l'Associazione denominata "Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle P.M.I. e delle Professioni di Roma Capitale e Provincia", anche denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", ovvero "Confcommercio-Roma Capitale", ovvero "Confcommercio Roma". Essa può essere altresì di seguito indicata, nel presente Statuto, come "Unione".
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede o unità locali nella Provincia di Roma, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

## **ART. 2 - SEDE E DURATA**

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

## **ART. 3 - PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI**

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti o ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- j) le pari opportunità, favorendo a tutti i livelli del Sistema, la partecipazione senza discriminazione di sesso, razza, religione, origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale.

## **ART. 4 - SCOPI E FUNZIONI**

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza,

- "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati alle Associazioni aderenti, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
  - d) assiste gli associati qualora presentino denuncia per i reati di estorsione o usura, costituendosi parte civile nel procedimento giudiziario;
  - e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  - f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
  - g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi subprovinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
  - h) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
  - i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
  - j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
  - k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio";
  - l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

#### **ART. 5 - RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE**

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia".
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" prende atto che:
  - a) la denominazione di cui all'art. 1, comma 2 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - b) la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale, nonché al rispetto delle norme previste dallo Statuto confederale;
  - c) la Confederazione, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" si impegna altresì a utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o a essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **RAPPORTI ASSOCIATIVI**

### **ART. 6 - SOCI**

1. Possono aderire a "Confcommercio-Roma Capitale", in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Roma, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.
2. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Sindacati di Settore ed Associazioni di Categoria provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Roma Capitale", con le modalità stabilite dalla stessa Giunta.
3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore provinciali, nonché nelle Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali eventualmente costituite, attraverso delibera di Giunta, da "Confcommercio-Roma Capitale". Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dalla Giunta – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con l'Unione.

La Giunta non può istituire od ammettere più di una Associazione e Federazione per la medesima categoria.

Le Associazioni e/o Federazioni di Categoria e di Settore provvedono alla rappresentanza degli interessi delle imprese associate, alla nomina dei propri rappresentanti negli organismi nei quali detta rappresentanza sia assegnata alla categoria, alla elaborazione di studi e proposte, alla definizione dei criteri di qualità delle imprese e delle attività economiche settoriali, al monitoraggio permanente della categoria e – sotto l'egida dell'Unione – ai servizi concernenti i mercati e le politiche settoriali.

5. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio-Roma Capitale" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori intercomunali e/o intermunicipali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dalla Giunta. Tali Comprensori rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Roma Capitale", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo con l'Unione e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di "Confcommercio-Roma Capitale", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di "Confcommercio-Roma Capitale", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Roma Capitale", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 8 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori, ed il Gruppo Terziario Donna.

### **ARTICOLO 7 - ADESIONE SOCI EFFETTIVI O AGGREGATI: MODALITÀ E CONDIZIONI**

1. Per aderire a "Confcommercio-Roma Capitale", in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa. La domanda – regolarmente sottoscritta – si intende accettata qualora entro due mesi l'interessato non riceva documentazione scritta, tramite raccomandata AR o documentazione equipollente, che essa è stata respinta.
2. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia, che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato. Nel caso in cui la domanda di ricorso sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata

a.r. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo, con inizio dal 1° gennaio.
4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale Dell'Unione.
5. I soci effettivi sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio-Roma Capitale" e dalle quelle confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
6. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
7. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Roma Capitale".
8. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

#### **ARTICOLO 8 - ENTI COLLEGATI DIVERSI DALLE SOCIETA'**

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Roma Capitale" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Roma Capitale" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Roma Capitale" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Roma Capitale" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

#### **ARTICOLO 9 - RAPPORTI TRA SOCI EFFETTIVI E UNIONE**

1. L'associazione di imprese, attività professionali e dei lavoratori autonomi all'Unione si realizza ai sensi dell'art. 6.
2. A tutti gli effetti associativi, il socio effettivo che abbia più sedi operative partecipa alle Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali, attraverso la sede che viene indicata nella scheda di adesione come prevalente nei rapporti con l'Unione.
3. Il socio effettivo partecipa finanziariamente alla vita del sistema associativo mediante il pagamento dei contributi e delle quote stabilite dagli Organi statutariamente competenti; contribuisce inoltre organizzativamente attraverso la partecipazione attiva alla vita associativa.
4. L'associazione di imprese, attività professionali e dei lavoratori autonomi all'Unione è attestata dal documento di adesione sottoscritto e dà luogo al godimento dei diritti e dei servizi in presenza del pagamento delle quote dovute.
5. Nei rapporti associativi, le imprese individuali sono rappresentate dal titolare e/o dal preposto alla gestione munito dei necessari poteri; le imprese sociali sono rappresentate da un legale rappresentante o da un procuratore speciale singolarmente munito dei necessari poteri.

#### **ARTICOLO 10 - ADESIONE DI SOCI ADERENTI: MODALITA' E CONDIZIONI**

1. I Sindacati di Settore, le Associazioni di Categoria provinciali autonome, nonché le Organizzazioni e/o Enti, per aderire all'Unione devono presentare domanda scritta, corredata da copia autentica del proprio Statuto, dall'elenco nominativo dei dirigenti e dei soci, dagli impegni di adesione nei termini indicati al successivo comma 5, nonché da una dichiarazione di accettazione del presente Statuto e da uno specifico impegno al pagamento dei contributi associativi. Le Associazioni - ai fini previsti dal presente Statuto e dallo Statuto della Confederazione - sono tenute ad aggiornare e comunicare all'Unione, entro il trentuno gennaio di ogni anno, l'elenco nominativo dei propri associati al trentuno dicembre dell'anno precedente. La comunicazione può avvenire anche con mezzi informatici; il formato ed il tracciato dei dati dovrà corrispondere a quello tempestivamente comunicato dall'Unione. Le informazioni trasferite saranno utilizzate ai fini della rappresentanza dell'Unione.
2. Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta alla sua prima riunione utile, dandone comunicazione per conoscenza alla Commissione di Garanzia.
3. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente.

4. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa notifica, ricorso alla Commissione di Garanzia che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio aderente a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° giorno del mese successivo alla delibera di ammissione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato formale atto di rescissione almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Unione.
7. L'adesione all'Unione comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confederazione e attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale sia all'Associazione che a ogni singolo associato di questa.
8. Il socio aderente usa il marchio ed il logo dell'Unione e della Confederazione nei limiti fissati dai patti di adesione e dalle delibere della Giunta. Essa può revocare il diritto al loro utilizzo con provvedimento contro cui è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione alla Commissione di Garanzia, che decide inappellabilmente nei 10 giorni successivi.
9. I contributi che i Soci aderenti sono tenuti a versare regolarmente a favore dell'Unione devono comprendere:
  - a) il contributo ordinario annuale, calcolato in valore fisso per ogni impresa loro iscritta, secondo l'elenco nominativo dei propri associati al trentuno dicembre dell'anno precedente comunicato all'Unione, deliberato dalla Giunta entro il 31 ottobre precedente, e ratificato, per l'anno corrente, dall'Assemblea in occasione dell'approvazione della relazione previsionale politico - economica. L'approvazione costituisce in mora i soci aderenti ancora inadempienti.
  - b) i contributi straordinari, eventualmente deliberati dall'Assemblea, a copertura di esigenze particolari o impreviste.
10. I soci aderenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Roma Capitale" o che non abbiano assolto agli impegni di trasferimenti degli elenchi degli associati, ai sensi del precedente comma 1, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
11. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci aderenti morosi. Trascorsi 90 giorni dalla messa in mora - che sarà comunicata con lettera raccomandata - l'Unione potrà ritenersi libera da ogni impegno o vincolo assunto nei confronti del socio aderente inadempiente e dei suoi iscritti, i quali pertanto non potranno più avvalersi dei servizi comuni prestati dall'Unione e questa avrà il diritto di compiere gli atti legali per il recupero di ogni suo credito.
12. I soci aderenti, nello svolgimento di attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, regionali, ovvero nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni e simili, sono tenuti ad informare preventivamente l'Unione.
13. "Confcommercio-Roma Capitale", su delibera della Giunta, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio aderente di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello, avente la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

#### **ARTICOLO 11 - DECADENZA E RECESSO**

1. La qualità di socio effettivo, aggregato ed aderente, di "Confcommercio-Roma Capitale" si perde:
  - a) per recesso, secondo i modi ed i termini previsti dal presente Statuto. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  - b) per espulsione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Roma Capitale" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, del codice etico, o dei patti di adesione, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi, per oltre una annualità, a seguito di regolare messa in mora e di ulteriore specifica diffida;
  - d) per lo scioglimento dell'Unione, deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.
2. Le deliberazioni di espulsione e di decadenza - previste alle lettere b) e c) del comma precedente - sono adottate dalla Giunta e comunicate per iscritto al socio; contro di esse è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Commissione di Garanzia, la quale decide inappellabilmente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. Gli imprenditori e i lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo, che subiscono un'estorsione o un altro delitto, che direttamente o indirettamente limiti o rivolga la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, si obbligano alla denuncia alla Autorità Giudiziaria. La mancata denuncia alla Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta all'esame degli Organi competenti che assumeranno i seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a) l'espulsione, nel caso in cui sia accertato che gli stessi o persone riconducibili all'impresa siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di associazione di tipo mafioso, o quando i beni di proprietà dell'imprenditore siano stati colpiti da provvedimenti di confisca;

- b) la sospensione, quando siano state irrogate in capo agli stessi o persone riconducibili all'impresa:
  - misure di prevenzione o di sicurezza;
  - sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i reati prima richiamati al punto a);
  - quando sia stato accertato che sono in corso procedimenti penali e/o misure cautelari personali.
- 4. La perdita della qualifica di socio comporta la perdita ad ogni diritto sul patrimonio sociale dell'Unione.

#### **ARTICOLO 12 - SANZIONI**

1. Per i casi di violazione statutaria, salvo quanto previsto all'art. 11, sono applicabili dalla Giunta le seguenti sanzioni:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione dall'attività degli Organi dell'Unione e, anche disgiuntamente, l'inibizione dell'uso del nome dell'Unione e della Confederazione.
2. Le sanzioni di cui alla lettera b) del 1° comma possono essere applicate anche con termini determinati in via indiretta fino alla cessazione del comportamento oggetto di censura o alla rimozione dei suoi effetti.
3. Contro la deliberazione della Giunta relativa alle sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Commissione di Garanzia, la quale decide inappellabilmente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

#### **ARTICOLO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. I Soci dell'Unione, con l'accettazione del presente Statuto, rinunciano irrevocabilmente ad adire l'Autorità Giudiziaria nei casi di controversie tra di loro o con l'Unione e rinunciano altresì irrevocabilmente ad adire l'Autorità Giudiziaria per impugnare i deliberati degli Organi dell'Unione.
2. La risoluzione di eventuali controversie tra Soci, o tra uno di questi e l'Unione, ove le parti non ritengano di demandarla alla Commissione di Garanzia ai sensi del successivo art. 29, comma 4, è demandata ad un Collegio Arbitrale che giudicherà irrisolvibilmente, con giudizio inappellabile che avrà efficacia transattiva tra le parti.
3. Il Collegio Arbitrale sarà formato da due arbitri designati dalle parti ed il terzo d'intesa fra i due arbitri; in caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

#### **ARTICOLO 14 - DOPPIO INQUADRAMENTO**

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. L'Unione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'organizzazione territoriale comporta obbligatoriamente l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria e viceversa.
3. Il principio del doppio inquadramento per categorie e territorio si applica anche all'interno del Sistema dell'Unione.
4. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative connesse al doppio inquadramento, ai sensi del precedente comma 3), spetta, previo ricorso di almeno uno dei soggetti interessati, alla Commissione di Garanzia che decide inappellabilmente.
5. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Roma Capitale" e la Confederazione possono promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio-Roma Capitale" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
6. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio-Roma Capitale" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

#### **ARTICOLO 15 - "CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA REGIONE LAZIO"**

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio", livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio", sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

#### **FONDAMENTI ORGANIZZATIVI**

#### **ARTICOLO 16 - INIZIATIVE DI INTERVENTO E SOSTEGNO**

1. Qualora emergano, da parte delle strutture di cui all'art. 6, comma 4 del presente Statuto, vizi o carenze, l'Unione nomina, con delibera del Presidente, un proprio Delegato che affianca – per un

periodo massimo di 6 mesi – gli Organi statutari della struttura carente.

2. Il Delegato dell'Unione ha il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
3. Al Delegato - in caso di particolarmente gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza, carenza di rappresentatività, stati ricorrenti di inattività o di mancata corresponsione dei contributi -, in alternativa al provvedimento di decadenza, con delibera del Presidente, ratificata dalla Giunta in occasione della prima riunione utile, può essere attribuita la veste di Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi statutari della struttura commissariata, ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Proviviri.
4. Contro la delibera del Presidente di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della delibera; la Commissione di Garanzia decide inappellabilmente entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Nelle more il Commissario compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Commissario quando ne sia fatta esplicita richiesta motivata dall'organizzazione interessata.
6. Le iniziative di intervento e sostegno discendono dai contenuti degli accordi di adesione o da specifici accordi in merito; si applica, comunque, la previsione del comma precedente.

## **ORGANIZZAZIONE, STRUTTURAZIONE FUNZIONALE E RAPPRESENTANZA**

### **ARTICOLO 17 - ORGANI**

1. Sono Organi dell'Unione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) la Giunta;
  - d) la Commissione di Garanzia;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ARTICOLO 18 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" sono:
  - a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Roma Capitale", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Unione;
  - b) Presidenti dei livelli del sistema associativo provinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Roma Capitale". I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Le cariche elettive dell'Unione hanno la durata di cinque anni, sono gratuite e possono dare luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per il disimpegno delle funzioni relative.
3. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di "Confcommercio-Roma Capitale" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
5. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di "Confcommercio-Roma Capitale", nonché gli eletti alle cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Unione o alla Confederazione, decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita della qualità di socio effettivo dell'Unione, ovvero decadono in caso di perdita della qualifica di socio aderente dell'Organizzazione di cui sono l'espressione.
6. Non può assumere cariche e decade automaticamente dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o, previa diffida, non provveda a porsi in regola con il pagamento dei contributi.
7. L'Unione favorisce l'adeguamento delle attività di rappresentanza e tutela degli interessi degli associati svolte dagli Organi propri e delle Organizzazioni aderenti; a tal fine agevola l'inserimento dei giovani e delle donne negli Organi ed offre supporto con periodici momenti di formazione sindacale.

## **ARTICOLO 19 - INCOMPATIBILITA'**

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata della Giunta esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale". L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale".

## **ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Roma Capitale" è composta:
  - a) dai Presidenti delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore provinciali costituite dall'Unione e delle Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali;
  - b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti.I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso l'Unione.
2. In caso di impossibilità ad intervenire direttamente ad un'adunata assembleare, ciascun componente dell'Assemblea può delegare, con la compilazione di apposita delega scritta definita dagli uffici dell'Unione, un dirigente dell'Organizzazione rappresentata, purché componente del relativo Consiglio Direttivo, od Organo corrispondente.
3. Ciascun componente di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, ha diritto, in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti all'Unione per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione dai soci effettivi inquadrati al proprio interno, ad un voto base più un voto per ogni scaglione di contribuzione, salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6. Gli scaglioni di contribuzione, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare della moneta, sono determinati dalla Giunta.
4. Il numero dei voti attribuito complessivamente ai componenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non può, comunque, superare il 20% del totale dei voti assembleari. Eventuali eccedenze sono ripartite in proporzione tra i restanti componenti l'Assemblea.
5. Il numero dei voti attribuito a ciascun componente di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, non può, comunque, superare il 15% del totale dei voti assembleari. Eventuali eccedenze sono ripartite in proporzione tra i restanti componenti di cui alla medesima lettera a).
6. Ai fini di una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti nell'ambito dell'Assemblea, le percentuali di voti riservate complessivamente alle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore provinciali e complessivamente alle Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono determinate all'interno di specifico Regolamento, adottato dalla Giunta e ratificato dall'Assemblea, in seduta ordinaria, alla prima adunata utile successiva la data di approvazione del medesimo Regolamento da parte della Giunta.
7. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

## **ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA: COMPETENZE**

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente. Essa:
  - a) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da inoltrare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria, e ratifica eventuali assestamenti;
  - b) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Unione tra i propri componenti;
  - d) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, da 10 a 15 membri della Giunta, tra i propri componenti;
  - e) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, la Commissione di Garanzia;



- f) elegge ogni cinque anni, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) determina i gettoni di presenza dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - h) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - i) può adottare un Codice Etico proprio dell'Unione, in conformità con i dettami del Codice Etico federale;
  - j) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata dal Presidente. Essa:
    - a) delibera le modifiche al presente Statuto;
    - b) delibera lo scioglimento dell'Unione, compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
    - c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
  3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio-Roma Capitale" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

#### **ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI**

1. L'Assemblea nomina tra i partecipanti il Presidente e – nel caso si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto – da tre a cinque scrutatori che non siano compresi tra i candidati.
2. Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore dell'Unione, che ne redige i verbali; il Presidente ha facoltà di fare assistere ai lavori assembleari un Notaio e in tal caso questi assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea.
3. Qualora l'Assemblea abbia come ordine del giorno modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Unione, il Segretario dovrà essere un Notaio.

#### **ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO**

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Roma Capitale" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno 3/4 dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta. In caso di parità di voti alle elezioni delle cariche sociali, si dichiarerà eletto il candidato più anziano di iscrizione associativa. Ove ciò riguardi il Presidente, la relativa votazione sarà ripetuta riconvocando l'Assemblea nel rispetto dei termini statutari.
9. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti assembleari.
11. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza almeno del 75% dei suoi componenti e che rappresenti almeno la maggioranza dei voti assembleari complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a/r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

12. Per lo scioglimento dell'Unione, è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti assembleari.
13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 45% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### **ARTICOLO 24 - GIUNTA: COMPOSIZIONE**

1. La Giunta dell'Unione è formata:
  - a) dal Presidente dell'Unione;
  - b) dal Past President, il quale - ove non già eletto ai sensi della precedente lettera a) o della successiva lettera c) - partecipa alle riunioni a puro titolo consultivo;
  - c) da un minimo di 10 ad un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea, tra i propri componenti;
  - f) da un numero di cooptati non superiore a 9, nominati dalla Giunta - anche fra esperti -, su proposta del Presidente.Fra i componenti eletti e quelli cooptati dalla Giunta, necessariamente dovranno figurare almeno un rappresentante del comparto commercio, uno del comparto turismo, uno del comparto servizi e un rappresentante delle componenti territoriali di cui all'art. 6, comma 4, del presente Statuto.
2. Partecipano ai lavori di Giunta, a titolo consultivo, i Presidenti dei Gruppi Provinciali di Terziario Donna, Anziani del Commercio - Fenacom, Imprenditori Stranieri e Giovani Imprenditori.
3. La Giunta decade per le dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti e alla cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla carica.

#### **ARTICOLO 25 - GIUNTA: COMPETENZE**

1. La Giunta dell'Unione nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario, al quale, su proposta dello stesso Presidente, possono essere attribuite specifiche deleghe.
2. La Giunta, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea determina le linee d'azione dell'Unione; essa svolge le seguenti funzioni al fine di assicurare corrente e coordinata operatività gestionale:
  - a) adotta le deliberazioni necessarie per l'applicazione dello Statuto;
  - b) adotta ogni anno, secondo gli schemi disposti da "Confcommercio- Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo.
  - c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, anche in deroga ai sistemi ordinari;
  - d) delibera sull'ammissione ed espulsione dei Soci;
  - e) accerta che gli Statuti delle Associazioni di cui al precedente art. 6 siano improntati a norme democratiche e siano in armonia con il presente Statuto; fa sì che siano inoltre in armonia tra loro per quanto attiene alle rispettive sfere di competenza organizzativa e che vengano osservati;
  - f) approva e modifica i regolamenti interni;
  - g) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore provinciali, nonché delle Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
  - h) nomina i cooptati ai sensi del precedente art. 24;
  - i) nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione in seno alle rappresentanze istituzionali esterne, ovvero ne ratifica la nomina se avvenuta in caso di urgenza;
  - j) nomina Commissioni e Comitati di studio scegliendone i componenti anche al di fuori della Giunta;
  - k) conferisce la rappresentanza legale ai fini della individuazione del "Titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla tutela dei dati personali (privacy);
  - l) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore;
  - m) su proposta del Presidente, revoca il Direttore;
  - n) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni;
  - o) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

#### **ARTICOLO 26 - GIUNTA: CONVOCAZIONE E VALIDITA'**

1. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione, che la presiede, di norma, una volta al trimestre. Può altresì essere convocata ogni volta che il Presidente dell'Unione lo ritenga necessario o tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 15 giorni il Presidente della Commissione di Garanzia.

3. L'avviso di convocazione deve essere scritto, fatto pervenire con qualunque idoneo mezzo, anche telematico, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima di quello della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può pervenire anche con un preavviso di 3 giorni.
5. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe, è altresì ammessa la presenza in videoconferenza o attraverso altri strumenti di telecomunicazione.
6. Il componente la Giunta che – senza preventiva giustificazione – non interviene a tre sedute consecutive si intende automaticamente decaduto dall'incarico, senza necessità di pronuncia formale.
7. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Giunta eletti, le relative sostituzioni saranno effettuate ricorrendo all'Assemblea.
8. Ciascun componente la Giunta ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
9. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.
10. Delle riunioni e delle deliberazioni della Giunta viene redatto apposito verbale che, a cura del Direttore, viene conservato e tenuto a disposizione dei componenti la Giunta medesima qualora ne facessero richiesta di consultazione.

### **ARTICOLO 27 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Unione stessa. Egli può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente inoltre:
  - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - b) convoca l'Assemblea e convoca e presiede le riunioni della Giunta;
  - c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio in nome dell'Unione e nomina avvocati e procuratori alle liti;
  - d) ottempera ad ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e può compiere tutti gli atti – non demandati dallo Statuto ad altri Organi – che si rendano necessari nell'interesse dell'Unione;
  - e) si sostituisce alla Giunta, nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti, alla prima adunanza successiva, per la loro convalida;
  - f) nomina Delegati e Commissari, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
  - g) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;
  - h) conferisce incarichi professionali, occasionali e/o continuativi, a persone di specifica competenza.
4. In caso di impedimento o assenza temporanei del Presidente ne assume integralmente le funzioni il Vice Presidente Vicario.
5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo della funzione da parte del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne assume le funzioni interinali e convoca senza indugio l'Assemblea, che provvede entro sessanta giorni dall'evento causa della vacanza, con le modalità del presente Statuto, al rinnovo di tutti gli Organi elettivi.

### **ARTICOLO 28 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, anche fra non Soci. Almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Unione, di cui riferisce agli Organi.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispose una Relazione annuale da presentare all'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
5. La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Unione.
6. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo della funzione da parte dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità.
7. Le decisioni sono assunte, a maggioranza assoluta dei presenti e salva l'elezione del Presidente con votazione palese.
8. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2403, all'articolo 2403-bis, all'articolo 2405 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

#### **ARTICOLO 29 - COMMISSIONE DI GARANZIA**

1. La Commissione di Garanzia è composta da cinque probiviri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci Effettivi candidati dai Soci Costituenti. E' fatta salva la fattispecie disciplinata al comma 6, seconda parte.
2. In occasione della prima riunione, convocata senza indugio dal Presidente dell'Unione dopo le elezioni, i componenti provvedono a scegliere tra loro il Presidente della Commissione.
3. La Commissione di Garanzia svolge funzioni di supporto permanente alla corretta operatività organizzativa ed applicazione dello Statuto secondo quanto dallo stesso attribuito. Essa, in particolare:
  - determina i voti assembleari e la loro ripartizione ai sensi dell'art. 20;
  - decide inappellabilmente sui ricorsi previsti dallo Statuto;
  - esprime i necessari pareri sull'interpretazione del presente Statuto, sugli accordi con i Soci Aderenti e sui Regolamenti;
4. La Commissione pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni. In particolare, la Commissione di Garanzia è tenuta ad esprimere un parere – inappellabile e vincolante per i Soci – su ogni controversia che ad essa venga deferita dal Presidente dell'Unione o dalle parti tra cui la controversia è insorta: la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Unione.
6. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, cessazione per qualsiasi motivo dalla funzione di un Proboviro, l'attività della Commissione continua ad essere svolta dagli altri. Ove il numero dei componenti scenda al di sotto di tre, subentrano i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Le decisioni sono assunte, a maggioranza assoluta dei presenti e salva l'elezione del Presidente con votazione palese.

#### **ARTICOLO 30 - DIRETTORE**

1. Il Direttore di "Confcommercio-Roma Capitale" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
2. Il Direttore:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  - c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Roma Capitale", assicurando il loro buon funzionamento;
  - d) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Roma Capitale";
  - e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - f) propone al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - g) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte degli altri livelli del sistema associativo provinciale;
  - h) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta;
  - i) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;
  - j) provvede all'amministrazione ordinaria dell'Unione;
  - k) conferisce incarichi professionali, occasionali, a persone di specifica competenza;
  - l) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente provinciale;
  - m) attesta la conformità del bilancio alle scritture contabili, ai sensi del precedente art. 21, comma 1, lettera a).
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **ARTICOLO 31 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta di Confcommercio Imprese per l'Italia – Provincia di Roma Capitale, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **ARTICOLO 32 - GRUPPO TERZIARIO DONNA**

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta di Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Roma Capitale, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio- Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio- Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **ARTICOLO 33 - ANZIANI DEL COMMERCIO**

1. L'Unione riconosce il Gruppo "Anziani del Commercio - Fenacom", ne condivide finalità ed attività e - di concerto con la Confederazione - assicura alle iniziative intraprese dal Gruppo, il necessario sostegno politico.

#### **ARTICOLO 34 - GRUPPO IMPRENDITORI STRANIERI**

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale", può essere costituito, mediante delibera di Giunta, il Gruppo Imprenditori Stranieri, composto dagli imprenditori soci effettivi dell'Unione di nazionalità straniera ed il cui funzionamento è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione.
2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, d'intesa con l'Unione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dagli imprenditori stranieri, valorizzandone gli apporti specifici. A tale scopo il Gruppo svolge azione di elaborazione e proposta nei confronti dell'Unione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni.

#### **ARTICOLO 35 - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dall'Unione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
  - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell'Unione sono formati da:
  - a) contributi annuali a carico dei Soci;
  - b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
  - c) entrate attribuite direttamente dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) contributi da determinarsi di volta in volta dall'Assemblea, ai sensi del precedente art. 10, comma 9, lettera b).
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. E' fatto divieto a "Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Roma Capitale" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

#### **ARTICOLO 36 - SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti assembleari.
2. La medesima Assemblea, con le stesse maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 37 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto della Confederazione e - in difetto - alle applicabili norme del Codice Civile.

### **ARTICOLO 38 - NORME TRANSITORIE**

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore alla data dell'approvazione delle modifiche da parte dell'Assemblea, ad eccezione degli articoli che disciplinano:
  - a) la composizione dell'Assemblea;
  - b) la modalità di calcolo dei pesi assembleari.Relativamente alle previsioni di cui ai precedenti punti a) e b) valgono pertanto le disposizioni di cui al previgente Statuto provinciale, adottato in data 18 luglio 2013.
2. Le previsioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, entrano in vigore a decorrere dalla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2014.
3. In sede di prima applicazione, sino alla data di cui al precedente comma 2, compongono l'Assemblea provinciale, avendo diritto ad un voto ciascuno, i Presidenti delle Associazioni del Territorio riconosciute dall'Unione alla data di svolgimento dell'Assemblea che approva il presente Statuto, e/o dai Presidenti delle nuove Delegazioni territoriali, comunali, municipali e/o comprensoriali, eventualmente costituite dalla Giunta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto.
4. A fine di garantire la piena applicazione dei dettami e dei principi sanciti di cui al presente Statuto, entro il 31 dicembre 2015, sono ridiscussi tutti i patti e gli accordi in essere tra l'Unione e le Associazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), del previgente Statuto provinciale.